

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOPROFESSIONAL”

1. COSTITUZIONE – SEDE – AMBITI DI RAPPRESENTANZA – DURATA E RECESSO

1.1. E' costituita una associazione denominata

“Assoprofessional”

con sede legale in Ferrara in via Valdagosta 13 (di seguito **“Assoprofessional”** o l’**“Associazione”**).

1.2. Essa rappresenta gli interessi professionali, etici e culturali dei soggetti che operano nell’ambito del credito e dei servizi di pagamento, come sancito dal DLGS 141 del 14 agosto 2010.

1.3. L’Associazione non ha fini di lucro ed è da intendersi priva di ogni legame con partiti o movimenti politici; può aderire ad altre associazioni o confederazioni ed enti aventi natura e finalità analoghe a quelle indicate all’articolo 2 che segue.

1.4. La durata dell’Associazione è illimitata. Ciascun socio ha diritto di recedere in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, fermo restando l’obbligo di corrispondere per intero la quota associativa e tutti gli altri oneri dovuti per l’anno in corso.

2. FINALITÀ

1.5. Assoprofessional, nell’interesse generale degli associati, ha come scopo la realizzazione delle seguenti finalità:

a) promuovere e tutelare, nelle forme ritenute più utili e opportune, gli interessi professionali, culturali ed etici e la valorizzazione della figura professionale del mediatore creditizio e dell’agente in attività finanziaria, nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati;

b) assistere e tutelare gli associati in funzione del riconoscimento e della valorizzazione dell’attività, nei confronti dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, assicurativa e del credito in generale;

c) raggruppare nell’associazione gli appartenenti alle categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria e gli iscritti ad altri albi, ruoli, elenchi ed ordini professionali che possono svolgere le attività proprie di tali categorie secondo la vigente normativa di settore;

d) stipulare convenzioni e/o accordi con enti, società e gruppi operanti nel settore del credito e dei servizi, anche avvalendosi di società specializzate, al fine di far ottenere ai propri iscritti prodotti finanziari e/o servizi e/o incarichi finalizzati alla

promozione e/o distribuzione di prodotti finanziari o servizi accessori;

e) espletare ogni altra attività utile per il raggiungimento dei fini associativi.

1.6. Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione può, tra l'altro:

a) promuovere iniziative per la predisposizione e l'approvazione di norme di rango primario o secondario, nazionali e/o comunitarie che regolino e tutelino lo svolgimento dell'attività professionale degli associati e delle relative categorie di appartenenza;

b) Assistere e rappresentare i propri soci nella stipula di contratto collettivi nazionali:

c) promuovere e favorire servizi e attività di formazione e aggiornamento ai fini professionali, nonché di assistenza e consulenza nei confronti degli associati, mediante anche apposite convenzioni con enti esterni all'Associazione o Società. Indicendere ed eseguire direttamente ed indirettamente corsi di formazione ed aggiornamento dedicati agli associati o agli associandi, fornire agli associati la consulenza professionale necessaria ad una corretta applicazione delle direttive vigenti.

d) rappresentare gli associati, per mezzo di membri designati presso vari enti e organismi pubblici e privati, associazioni, confederazioni, organizzazioni sindacali;

e) organizzare convegni, studi e dibattiti su temi bancari e finanziari, nonché su temi economici e di interesse generali, curando la diffusione della conoscenza di dette tematiche e favorendo scambi di informazioni tra gli associati o tra questi e altri enti istituzionali, economici e finanziari;

f) informare gli associati, anche mediante propri organi di stampa, su ogni notizia che possa essere di interesse per il settore.

3. MARCHIO

1.7. L'Associazione è contraddistinta da un marchio, costituito da un logo e dalla sigla identificativa Assoprofessional, quale segno distintivo e di immagine dell'Associazione.

1.8. Tutti gli associati potranno utilizzare il marchio solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione ad Assoprofessional, con l'indicazione del termine "associato" alla medesima.

1.9. E' fatto divieto di utilizzare il marchio e la denominazione Assoprofessional per la costituzione di altre associazioni, società ed enti di vario genere, senza la preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

4. AMMISSIONI, ISCRIZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1.10. I soci si dividono in Ordinari, Aderenti ed Onorari.
- 1.11. Sono ammessi all'iscrizione all'Associazione in qualità di soci Ordinari:
- a) Società di capitali con capitale minimo pari a Euro 120.000,00 che esercitano attività di mediazione creditizia, regolarmente iscritti nei rispettivi albi ed elenchi
 - b) Società di capitali con capitale minimo pari a Euro 50.000,00 che esercitano l'attività di agente in attività finanziaria o di agente di servizi di pagamento
 - c) I soggetti autorizzati a svolgere l'attività finanziaria descritta all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993
 - d) Gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta elettronica italiani ed in regime di mutuo riconoscimento.
- 1.12. Sono ammessi all'iscrizione all'Associazione in qualità di soci Aderenti:
- a) Persone fisiche che esercitano l'attività di agenti in attività finanziaria o di agente di servizi di pagamento
 - b) Le società di capitali esercitanti agenzia in attività finanziaria o agenzia di servizi di pagamento con capitale sociale inferiore a Euro 50.000
 - c) Persone fisiche collaboratori delle società di mediazione creditizia, o di i agenti in attività finanziaria
 - d) Persone fisiche collaboratori di agenti di servizi di pagamento.
 - e) Coloro che, iscritti in altri ruoli, albi, elenchi, ordini professionali, possono esercitare l'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, secondo le norme in vigore .
- 1.13. Sono ammessi all'iscrizione alla Associazione in qualità di soci onorari tutti coloro che intendono appoggiare e sostenere le attività della Associazione e tutti coloro che, anche provenendo da un ambito professionale diverso, abbiano apportato all'Associazione un loro contributo professionale di rilievo. Il socio onorario, in quanto onorario non potrà essere eletto nel consiglio direttivo né ricevere incarichi di rappresentanza.
- Inoltre possono aderire, in qualità di soci onorari, altri Enti aventi finalità simili, o comunque coerenti, con quelle dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.
- 1.14. I soci, ordinari aderenti e onorari, possono aderire nella forma di persone fisiche, nonché di ditte individuali, in persona del titolare, e

di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato munito di apposita procura risultante da atto statutario.

- 1.15. La domanda di adesione, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento, deve essere redatta e inviata secondo le modalità tempo per tempo stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito all'accettazione della domanda di iscrizione, dal momento della delibera, viene costituito il rapporto associativo con il nuovo socio.
- 1.16. L'adesione obbliga al versamento del contributo associativo e degli eventuali altri oneri definiti tempo per tempo dal Consiglio Direttivo per ogni tipologia di associato. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 1.17. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività della Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento. Tutti i soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere degli Organi associativi, di corrispondere i contributi dovuti, di partecipare alla vita associativa secondo quanto previsto dai medesimi.
- 1.18. I soci decadono dalla loro qualifica per:
 - a) scioglimento dell'Associazione;
 - b) recesso;
 - c) esclusione in seguito a violazione delle norme dello Statuto e Regolamento, nonché conseguentemente a evidenti contrasti con la generale politica dell'Associazione;
 - d) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - e) omesso versamento delle quote associative;
 - f) condanne penali con pena detentiva superiore agli anni 3
- 1.19. La decadenza dalla qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sul Fondo Comune; tuttavia permane l'obbligo del pagamento dei contributi eventualmente maturati e non ancora corrisposti.

5. STRUTTURA E ORGANI

- 1.20. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Il Presidente Emerito Onorario
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente e il Vice Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori Contabili;
 - f) il Segretario Generale.

g) Il Comitato Esecutivo

h) Il Tesoriere

1.21. Gli organi associativi sono eletti dagli associati secondo le disposizioni dello Statuto; i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili non possono delegare ad altri la loro funzione e decadono automaticamente dalla carica qualora si verificano assenze ingiustificate per tre sedute consecutive.

1.22. I componenti del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale restano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni.

6. ASSEMBLEA DEI SOCI

1.23. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Possono intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo, ed iscritti da almeno sessanta giorni

1.24. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) discute e delibera sull'attività in generale dell'Associazione;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle differenti categorie di Associati e secondo le modalità descritte al successivo articolo 9 e commi seguenti.

c) approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema di rendiconto presentato dal Tesoriere;

d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

1.25. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno - entro il 30 aprile - per discutere del bilancio consuntivo relativo all'esercizio concluso, mediante apposito avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno, mese e anno dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione. Tale avviso va spedito tramite raccomandata a.r. o posta elettronica almeno 8 (otto giorni) prima della data fissata per l'adunanza; nel caso in cui il numero degli associati sia pari o inferiore a cento, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di convocare l'adunanza a mezzo di posta elettronica da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima all'indirizzo dell'associato.

In caso di invio dell'avviso mediante posta elettronica, la comunicazione si intende ricevuta da parte dell'associato qualora sia stata inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal medesimo in sede di domanda di iscrizione e di cui sia stata data comunicazione in caso di eventuale variazione.

1.26. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando altresì sulla devoluzione del patrimonio.
- 1.27. L'Assemblea può essere altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o su domanda del Collegio dei Revisori Contabili, oppure su richiesta di almeno un decimo degli associati: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, inviando ai soci apposita comunicazione nelle modalità indicate all'articolo 6.3. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 (cinque) giorni.
- 1.28. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
- 1.29. Salvi i casi in cui sia necessaria o opportuna l'assistenza di un Notaio, le veci di segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, dalla persona designata da colui che presiede l'Assemblea.

7. COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

- 1.30. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci.
- 1.31. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- 1.32. Le deliberazioni, così come le elezioni delle cariche associative, sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.
- 1.33. Quando si tratta di deliberare modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentino anche la maggioranza degli associati iscritti.
- 1.34. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'Assemblea medesima e che rappresentino tre quarti degli associati iscritti; inoltre la stessa Assemblea nomina un liquidatore che osserverà le disposizioni di legge per la devoluzione del Fondo Comune.

1.35. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale - quando non è espressamente prevista la presenza del notaio.

8. VOTO

1.36. Ciascun socio ha diritto a esprimere un solo voto; ciascun socio ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro associato: nessun associato può rappresentare per delega più di 3 (tre) altri associati.

9. CONSIGLIO DIRETTIVO

1.37. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato nel numero di 9 fermo restando che:

- a) Sette componenti sono espressione dei Soci Ordinari
- b) Due componenti sono espressione dei soci Aderenti

1.38. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che lo ritenga opportuno, con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea e indicate all'articolo 6.3; la convocazione deve avvenire con un preavviso di 5 (cinque giorni), salvo i casi di urgenza, in cui il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

1.39. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe e ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti per le relative deliberazioni, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

1.40. Il Consiglio Direttivo, è l'organo esecutivo dell'Associazione e, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, amministra l'Associazione. In particolare:

- a) predispone criteri di indirizzo generale dell'Associazione;
- b) elegge al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente avente funzioni vicarie in assenza o su delega del Presidente;
- c) nomina al proprio interno un Tesoriere, con funzioni di gestione finanziaria dell'Associazione;
- d) nomina il Segretario Generale;
- e) Nomina il Collegio dei Revisori Contabili
- f) Nomina il componenti del comitato Esecutivo, così come previsto dal successivo articolo
- g) Attribuisce eventuali ulteriori cariche utili al fine del

perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione

- h) predispone annualmente il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, sulla base dello schema di rendiconto presentato dal Tesoriere e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, da sottoporre poi all'Assemblea;
- i) determina l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi straordinari destinati a sostenere particolari attività e/o iniziative che necessitino di disponibilità eccedenti rispetto quelle risultanti dal bilancio ordinario;
- j) approva il Regolamento e le relative eventuali modifiche;
- k) dichiara la decadenza delle cariche sociali e applica le sanzioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l) decide sul trasferimento della sede legale e sull'apertura di sedi secondarie sul territorio nazionale italiano
- m) Attribuisce l'obbligo ad ogni membro del consiglio direttivo di assumersi un incarico obbligatorio inerente l'attività associativa, Ciò nell'ottica che la carica di consigliere non sia una mera carica politica ma sia di contributo all'attività associativa tali incarichi saranno:
 - Comunicazione
 - Pubbliche relazioni
 - Affari istituzionali e Convenzioni
 - Formazione ed aggiornamento legislativo
 - Promozione e acquisizione associati
 - Consulente per i mediatori creditizi
 - Consulente per gli Agenti in attività finanziaria
 - Consulente per gli istituti di pagamento

I consulenti di categoria parteciperanno ai tavoli tecnici inerenti la materia unitamente al presidente.

Qualora il consigliere non curi l'incarico assunto potrà essere richiamato dal consiglio a compiere i propri incarichi, perdurando l'atteggiamento il consigliere inadempiente sarà sollevato dalla carica di consigliere e l'incarico assunto ad interim dal Presidente o da altro consigliere sino alla nuova elezione.

Durata in carica degli organi direttivi: I membri del consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, rimarranno in carica per quattro anni, potranno essere rimossi singolarmente o collegiamente con atto di sfiducia da parte dell'assemblea dei soci con delibera maggioritaria. In caso di mozione di sfiducia gli sfiduciati non hanno diritto di voto.

10. Presidente Emerito Onorario

1.41. Il Presidente Onorario è eletto dal consiglio tra i fondatori dell'Associazione a riconoscimento del loro straordinario contributo all'avvio dell'Associazione e al proseguimento della stessa.

1.42. Il Presidente onorario inoltre:

- a) Partecipa di diritto all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, ed è parte del Comitato Esecutivo.
- b) Ha potere di ratifica di tutte le decisioni del consiglio direttivo sottoscrivendo i verbali di consiglio stesi e deliberati anche in sua assenza.
- c) Ha potere di veto, indi facoltà di rimandare alle decisioni dell'Assemblea degli associati le delibere del consiglio direttivo alle quali sia posto il veto. Nel caso in cui non sia presente alla sessione del Consiglio Direttivo è sua facoltà, è sua facoltà rimandare la ratifica ad una prossima sessione di consiglio prima di rimandare la delibera all'assemblea degli associati.
- d) Ha facoltà di ricevere dagli Associati eventuali segnalazioni controversie relative all'applicazione del Codice Etico, e del "Regolamento" con potere dirimente delle stesse, nel rispetto dello stesso codice e del presente Statuto. Potrà deferire all'assemblea degli Associati, con mozione di sfiducia, un singolo membro o l'intero collegio direttivo.
- e) Prende la Carica di Amministratore straordinario nel caso di decadenza del Consiglio o liquidazione dell'Associazione.
- f) La carica di Presidente Emerito avrà la durata stessa dell'associazione, fatto salvo rinuncia, gravi motivi penali, gravi motivi di conflitto di interessi.

11. Presidente

1.43. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ad ogni effetto di legge e statutario, nonché ha la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Vicepresidente.

1.44. Il Presidente inoltre:

- g) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- h) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali.

- i) redige la relazione sull'attività svolta da presentare al Consiglio e all'Assemblea degli associati;
- j) può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- k) sottopone al Consiglio Direttivo lo schema di rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Tesoriere; dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, lo schema di rendiconto economico e finanziario consuntivo è presentato dal Presidente all'Assemblea degli associati per l'apposita deliberazione.

1.45. In caso di assenza e impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni *ad interim*, convocando l'Assemblea degli associati che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha portato alla vacanza della carica.

12. COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

- 1.46. Ai Revisori Contabili spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione e amministrazione dell'Associazione, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertando altresì la regolare tenuta della contabilità.
- 1.47. Il Collegio dei Revisori Contabili redige la propria relazione all'Assemblea relativamente all'approvazione dei bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema fornito dal Tesoriere.
- 1.48. Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'Assemblea, è costituito nel numero di 3 (tre) membri, dei quali uno avente funzione di Presidente, che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra soggetti estranei all'Associazione, avuto riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste.
- 1.49. La nomina del Collegio dei Revisori Contabili è facoltativa fintanto che il numero degli associati sia pari o inferiore a cinquecento.

13. IL TESORIERE

- 1.50. Un componente del Comitato esecutivo ha funzione di Tesoriere e sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere è nominato dal Comitato Esecutivo mantenendo, comunque, le relative attribuzioni fin quando non si sia insediato il nuovo. Lo stesso ha la facoltà di delegare parte delle attribuzioni ad altro soggetto.

14. SEGRETARIO GENERALE

- 1.51. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo; egli è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, nonché della conservazione dei documenti.
- 1.52. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento della loro carica associativa, partecipando alle relative riunioni.

15. IL COMITATO ESECUTIVO

- 1.53. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Presidente Onorario dal Segretario.
- 1.54. Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e opera al fine di mettere in atto gli indirizzi politici determinati dal Consiglio Direttivo. In particolare il Comitato Esecutivo provvede a disporre tutte le necessarie operazioni al fine di implementare le quanto deliberato dal consiglio direttivo sia in termini di indirizzo politico che di operatività sul territorio oltre a provvedere all'implementazione dei servizi a favore degli associati. In caso di urgenza, il comitato esecutivo ha potere di prendere decisioni delegate al Consiglio Direttivo.
- 1.55. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe e ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti per le relative deliberazioni, prevale la parte che comprende il voto del Presidente

16. FONDO COMUNE E BILANCIO

- 1.56. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:
- a) quote associative degli iscritti;
 - b) eventuali contributi straordinari;
 - c) versamenti volontari degli associati, nonché sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
 - d) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere;
 - e) beni mobili e immobili legittimamente acquisiti.
- 1.57. E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o riserve, durante la vita dell'Associazione.
- 1.58. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è facoltà dell'Associazione di devolvere il Fondo Comune ad altra associazione con finalità e oggetto analoghi, previa delibera del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori Contabili.
- 1.59. Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; al

termine di ogni esercizio il Tesoriere redigerà lo schema del rendiconto finanziario, che verrà approvato dal Consiglio Direttivo il quale provvederà a predisporre il relativo bilancio consuntivo, che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, verrà poi approvato in sede di Assemblea ordinaria.

17. SANZIONI DISCIPLINARI

1.60. In caso di inadempimento da parte dei soci alle obbligazioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, verranno applicate ai medesimi da parte del Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo scritto, per le inadempienze di più lieve entità;

b) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dal diritto di voto dell'associato e dei suoi esponenti che siano membri di Organi associativi, per inadempimenti di più grave entità rispetto a quelle sanzionabili con richiamo scritto;

c) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dall'attività degli Organi associativi, in caso di violazioni di più grave entità rispetto a quelle sanzionabili nella modalità di cui alla precedente lettera b);

d) l'esclusione dall'Associazione, per quelle violazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto associativo.

18. REGOLAMENTO

1.61. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento finalizzato a disciplinare nel dettaglio le disposizioni del presente Statuto e il funzionamento operativo dell'Associazione. In caso di contrasto fra le norme contenute nel Regolamento e quelle previste dallo Statuto, prevarranno queste ultime.

19. FORO COMPETENTE

1.62. Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere fra i soci o fra questi e l'Associazione in merito all'interpretazione e all'esecuzione dello Statuto viene attribuita competenza esclusiva e inderogabile al Foro di Milano.